

ALLEGATO A

Istituto Superiore
di Studi Musicali
GIUSEPPE VERDI



Ravenna

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“GIUSEPPE VERDI”
RAVENNA

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI
DELL'ISSM “G. VERDI” DI RAVENNA



SOMMARIO

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE.....	3
ART. 1 FONTI.....	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.....	3
ART. 3 PREMESSA.....	3
ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.....	4
ART. 5 DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEA.....	5
TITOLO III – REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI.....	6
ART. 6 PRINCIPI GENERALI.....	6
ART. 7 NORME DISCIPLINARI.....	6
ART. 8 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IRROGARE LE SANZIONI.....	7
ART. 9 IMPUGNAZIONI.....	7
ART. 10 SANZIONI DISCIPLINARI.....	7
ART. 11 ATTI E DOCUMENTI.....	9
TITOLO IV – CONSULTA DEGLI STUDENTI.....	10
ART. 12 COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA CONSULTA.....	10
ART. 13 DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA.....	10
ART. 14 ELEZIONE E DURATA DELLA CONSULTA.....	10
ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
TITOLO V – NORME FINALI.....	11
ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	11
ART. 17 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	11

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1.

(FONTI)

1. L'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna (di seguito solo "Istituto") adotta il Regolamento degli studenti, ai sensi del D.P.R. 132/2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e delle disposizioni normative vigenti in materia, oltre che sulla base dell'art. 17 "Regolamento degli studenti" del Titolo II "Fonti normative" dello Statuto di autonomia dell'Istituto (approvato con delibera del Consiglio Comunale di Ravenna P.G. 97742/149 del 9.11.2006 e dal MIUR con Decreto Dirigenziale n.33 del 14.2.2007).

ART. 2.

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento si applica agli studenti dell'Istituto, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi accademici di primo e secondo livello e i corsi propedeutici/pre-accademici in esaurimento. I corsi accademici e pre-accademici, nonché l'organizzazione dei corsi propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello (di cui alla nota M.I.U.R prot. n. 12802 del 10/04/2019) sono disciplinati da appositi regolamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, oltre che dello Statuto di autonomia dell'Istituto, del Regolamento didattico e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 3.

(PREMESSA)

1. L'Istituto è luogo di alta formazione musicale e artistica e di educazione, conseguita mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica e, quindi, di nozioni generali e specifiche, utili all'apprendimento della musica e delle sue tecniche.

2. L'Istituto è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni che ha come comune aspirazione l'apprendimento delle tecniche e della cultura musicale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. L'Istituto garantisce pari opportunità tra studenti e studentesse, di cui al D. Lgs. 11.04.2006, n. 198, e si adopera al fine di promuovere l'alta formazione artistica, culturale e professionale in tutta la comunità scolastica al fine di sviluppare in ciascuno le potenzialità umane, artistiche, culturali e professionali necessarie, incentivando una adeguata coscienza civica.

4. L'Istituto fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità artistica degli studenti, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva, garantendo a ciascuno studente una capillare preparazione artistico - professionale in prospettiva di un futuro impiego nel mondo lavorativo.

5. L'Istituto promuove lo sviluppo della cultura erogando un complesso di servizi e attività agli studenti basati sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che compongono la comunità scolastica, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale a salvaguardia della pari dignità sociale.

ART. 4.

(DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione artistica, culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. L'Istituto persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. Ogni studente ha diritto a ricevere lezioni complete, negli orari stabiliti, in cui venga utilizzato un linguaggio adeguato e idoneo privo di qualsiasi riferimento lesivo dei diritti inviolabili degli studenti;

2. In particolare, l'Istituto si impegna a garantire ai propri studenti:

a) una formazione accademica di qualità secondo quanto previsto dai Piani di studio, nel rispetto dell'identità e delle potenzialità di ciascuno;

b) l'adozione di norme che regolino l'attività accademica in conformità alla legge e di modalità organizzative che ne garantiscano l'osservanza;

c) l'informazione puntuale per tutto ciò che attiene l'attività accademica, nonché gli eventi dell'Istituto, tramite l'aggiornamento periodico del sito e la circolazione di comunicazioni, e-mail, circolari etc., che possano contribuire ad assicurare adeguate conoscenze circa le iniziative Istituzionali agli studenti;

d) una precisa descrizione delle produzioni e delle attività svolte dagli studenti;

e) una valutazione dell'apprendimento che possa aiutare ciascuno a migliorare il proprio rendimento;

f) la tutela del diritto dello studente alla riservatezza dei propri dati personali;

g) l'accoglienza degli studenti stranieri che abbiano una conoscenza adeguata dell'italiano, senza che venga adottata da parte dell'Istituto e dalla componente studentesca alcuna condotta discriminatoria;

h) le opportunità offerte dall'Unione Europea in materia di mobilità degli studenti (es. programma *Erasmus plus*);

i) attrezzature, locali e materiali didattici necessari al corretto svolgimento delle attività didattiche;

3. Lo studente si impegna a rispettare i seguenti doveri nei confronti dell'Istituto:

- a) pagare le quote di iscrizione annuali con le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento sulla contribuzione studentesca dell'Istituto, pena l'impossibilità di frequenza delle lezioni;
- b) frequentare regolarmente i corsi e assolvere a tutti gli impegni di studio. Le assenze registrate non potranno superare il 20% della totalità delle attività formative; gli studenti che superino tale limite di assenze non potranno partecipare agli esami, salvo i casi riguardanti i lavoratori studenti, di cui alle disposizioni vigenti in materia;
- c) avere una condotta rispettosa dei principi di correttezza, nei confronti di docenti e personale dell'Istituto ma anche dei compagni e di eventuali soggetti terzi all'Istituto;
- d) utilizzare correttamente i locali, le attrezzature e i materiali didattici dell'Istituto assumendo un comportamento che non arrechi in alcun modo danni patrimoniali ai beni, pena il risarcimento;
- e) riporre dopo l'uso i materiali didattici utilizzati nel locale adibito alla loro conservazione e lasciare le aule in ordine;
- f) con riferimento all'art. 51 della legge 16.01.2003, n. 3, è vietato fumare nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto;
- g) comunicare tempestivamente all'Istituto il cambio della propria residenza, domicilio e del recapito telefonico;
- h) non introdurre senza autorizzazione persone estranee all'Istituto nei locali non aperti al pubblico;

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è suscettibile di procedimenti e sanzioni disciplinari di cui al Titolo III del presente regolamento.

ART. 5.

(DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEA)

1. L'Istituto garantisce il rispetto dei diritti di riunione e di assemblea degli studenti a fronte degli articoli 17 e 18 della Costituzione i quali sanciscono la libertà di riunione e associazione dei cittadini. Le problematiche studentesche, nonché dell'istituto, devono trovare il giusto spazio nelle relative assemblee, il cui fondamento deve essere una partecipazione democratica da parte degli studenti, le quali siano altresì luoghi di esercizio della libertà di espressione e di pensiero della comunità scolastica.

2. La Consulta studentesca, o almeno il 10 % dei componenti, deve presentare al Direttore dell'Istituto, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, la richiesta per l'utilizzo degli appositi locali, la quale deve essere adeguatamente sottoscritta e corredata da data, ordine del giorno, durata, modalità di svolgimento e, inoltre, dai nominativi dei partecipanti. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta il Direttore deve comunicare l'avvenuta autorizzazione all'assemblea ovvero, rettificare la data di svolgimento di quest'ultima e/o i locali da utilizzare.

3. I membri della Consulta studentesca si impegnano all'uso corretto dei materiali, nonché delle attrezzature, e dei locali adibiti dello svolgimento dell'assemblea, assumendosi ogni responsabilità anche qualora sia doveroso corrispondere all'Istituto un risarcimento danni.

4. Ogni studente può partecipare alle Assemblee della Consulta Studentesca.

TITOLO III – REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

ART. 6.

(PRINCIPI GENERALI)

1. Con riferimento all'art. 4 del D.P.R. 24.06.1998, n. 249 e s.m.i., l'Istituto prevede che per quanto attiene il proprio regolamento disciplinare degli studenti vengano rispettate le seguenti massime:

- a) I provvedimenti disciplinari adottati dall'Istituto nei confronti degli studenti e delle studentesse hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) La responsabilità disciplinare è strettamente personale, ogni trasgressore è sottoposto alle dovute sanzioni disciplinari soltanto dopo aver esposto le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento lesivo dello studente/studentessa può influire sulla valutazione del profitto;
- c) Non può essere sanzionata in alcun modo la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica;
- f) Lo studente che trasgredisca le norme comportamentali indicate nel presente regolamento può essere allontanato dall'Istituto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai quindici giorni.

2. Il mancato risarcimento del danno da parte del trasgressore viene considerato un'aggravante del principio della riparazione del danno, ulteriormente sanzionabile;

ART. 7.

(NORME DISCIPLINARI)

1. Il Direttore dell'Istituto è titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti;

2. Il Direttore può essere assistito dalla Commissione Disciplinare, costituita da tre docenti eletti dal Consiglio Accademico e integrata da due studenti designati dalla Consulta. La Commissione nomina al proprio interno

il Presidente. I pareri sono adottati quando ricevono voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente

3. Lo studente che abbia raggiunto la maggiore età e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare può avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta, di un genitore o di un legale. Qualora sia minorenne, Il Direttore è tenuto a informare i genitori del procedimento disciplinare a carico del figlio/figlia.

ART.8.

(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IRROGARE LE SANZIONI)

1. Il Direttore dell'Istituto, qualora abbia avuto comunicazione della grave mancanza disciplinare dello studente trasgressore, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti senza prima averlo invitato ad esporre le proprie motivazioni di difesa in forma scritta, avvalendosi eventualmente dell'assistenza di cui all'art. 7, co. 3 del presente Regolamento, contestando in tal modo l'addebito.

2. In particolare, entro 30 giorni da quando il Direttore sia venuto a conoscenza del fatto, lo studente può presentare una contestazione scritta per la propria difesa. Entro 15 giorni dalla contestazione del fatto deve avvenire la convocazione scritta per la difesa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa dello studente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

3. Allo studente o al suo difensore, qualora vi sia espressa delega, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento disciplinare.

4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla data della contestazione dell'addebito, al termine dei quali si estingue.

ART.9.

(IMPUGNAZIONI)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso in forma scritta al Direttore da parte degli studenti iscritti all'Istituto o da chi esercita la potestà genitoriale, via PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, entro quindici giorni lavorativi e di apertura dell'Istituto. Il Direttore dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni lavorativi e di apertura dell'istituto.

ART. 10.

(SANZIONI DISCIPLINARI)

1. Nei casi di violazione dei doveri indicati dal presente regolamento, lo studente può incorrere in una delle seguenti sanzioni disciplinari, in misura corrispondente all'infrazione commessa:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) esclusione dall'attività di produzione artistica dell'Istituto, per un periodo che si estende da un mese ad un anno;

- d) non ammissione a uno o più esami per un numero massimo di 3 sessioni e/o sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- e) sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) nei casi più gravi, radiazione dall'istituto in via definitiva senza rimborso di tasse e contributi versati.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, in relazione alla mancanza e secondo i seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) grado di danno o di pericolo causato all'Istituto, agli utenti, agli operatori, ai terzi ovvero del disservizio determinatosi;
- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo, in particolare, a precedenti sanzioni disciplinari ricevute e a recidive nei comportamenti.

3. Il **richiamo verbale**, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del presente regolamento, si applica allo studente per:

- a) l'uso di un linguaggio volgare all'interno dell'istituto;
- b) tutti quei comportamenti che risultino di ostacolo al normale svolgimento dell'attività didattica, lesivi del buon nome e del decoro dell'istituto, contrari ai principi di correttezza verso gli insegnanti e i colleghi;
- c) mancanza di rispetto delle norme di sicurezza all'interno della classe, dell'edificio e delle sue pertinenze (scale esterne, cortile, spazi esterni). Le inosservanze di cui sopra valgono anche in occasione di attività organizzate dall'ISSM all'esterno.

4. Il **richiamo scritto**, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, si applica allo studente per:

- a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando tali mancanze presentino caratteri di particolare gravità;
- b) mancanza di rispetto nei confronti del Direttore, del Presidente, dei Docenti, del Personale operante nell'Istituto e dei Colleghi, attuato con parole, gesti o altri comportamenti equivalenti;

5. L'**esclusione dall'attività di produzione artistica** dell'Istituto, per un periodo che si estende da un mese ad un anno, si applica allo studente per:

- a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, le quali presentino caratteri di particolare gravità;

- b) le mancanze e le assenze ingiustificate relative agli obblighi derivanti attività artistiche, musicali e culturali organizzate dal conservatorio (in particolare l'assenza frequente alle prove delle varie produzioni).

6. La **non ammissione a uno o più esami per un numero massimo di 3 sessioni e/o sospensione da uno o più da uno o più corsi, per un periodo massimo di un anno**, si applica allo studente per:

- a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando tali mancanze presentino caratteri di particolare gravità;
- b) atteggiamenti violenti, provocatori o derisori verbali o materiali.

7. La **sanzione disciplinare amministrativa**, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, si applica per lo studente per:

- a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando tali mancanze presentino caratteri di particolare gravità;
- b) danneggiamento di strutture, arredi, attrezzature dell'Istituto;
- c) danneggiamenti arrecati a terzi durante le visite guidate o gite di istruzione;
- d) comportamenti incompatibili con il buon funzionamento, la vivibilità e l'accoglienza dell'Istituto.

8. La **radiazione dall'Istituto senza rimborso di tasse e di contributi versati** si applica allo studente per:

- a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero in caso di mancanze particolarmente gravi;
- b) Il ricorso a qualsiasi tipo di violenza o costrizione fisica o psicologica;
- c) detenzione di strumenti atti a mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità.

9. In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale di proprietà dell'Istituto o di terzi, non risarcito o non risarcibile, ovvero nel caso di comportamenti lesivi nei confronti di persone, il Direttore valuterà, caso per caso, l'eventuale denuncia alle Autorità competenti.

10. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, sarà compito del Direttore dell'Istituto presentare la denuncia all'autorità giudiziaria penale.

ART. 11.

(ATTI E DOCUMENTI)

1. Le sanzioni vengono riportate su un documento in due copie rispettivamente consegnate l'una allo studente e l'altra al personale dell'Istituto che si occuperà della conservazione di tale documento negli atti del fascicolo personale dello studente trasgressore.

TITOLO IV – CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 12.

(COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA CONSULTA)

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 132/2003, la consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti composta da studenti eletti dalla componente studentesca dell'Istituto in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti.
2. La consulta designa due studenti che fanno parte del Consiglio Accademico e uno studente membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Le principali funzioni del presente organo sono: esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, oltre che indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

ART. 13.

(DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA)

1. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni. Ogni studente eletto non può restare in carica per più di due mandati, anche non consecutivi.
2. La cessazione dalla carica si verifica in caso di assenza ingiustificata da tre o più riunioni della Consulta, anche non consecutive;
3. Qualora si verifichi la decadenza, ovvero l'anticipata cessazione dalla carica da parte di uno o più componenti della consulta, verranno individuati dei sostituti sulla base delle disposizioni del Direttore dell'Istituto che si occuperà di indire nuove elezioni. Anche in assenza del numero legale consentito di partecipanti alla Consulta studentesca sarà il Direttore dell'Istituto che dichiarerà decaduta quest'ultima e si occuperà di attivare un nuovo procedimento di elezione dei candidati.

ART. 14.

(ELEZIONE E DURATA DELLA CONSULTA)

1. La Consulta degli studenti viene eletta sulla base di un apposito bando di elezione indetto dal Direttore dell'Istituto, il quale deve essere precedente alla scadenza del mandato di carica della Consulta vigente.
2. Ogni bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) numero degli studenti da eleggere, di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 28.2.2003, n. 132;
 - b) data, luogo, orario in cui saranno predisposte le elezioni;
 - c) requisiti di elezione;

- d) termine di presentazione delle candidature.
3. L'elettorato passivo (chi può candidarsi) comprende gli studenti regolarmente iscritti presso l'Istituto, i quali abbiano raggiunto la maggiore età e frequentino un corso accademico di I o II livello.
 4. Sono invece ricompresi nell'elettorato attivo (chi può votare) gli studenti regolarmente iscritti presso l'Istituto, i quali frequentino un corso accademico di I o II livello.
 5. L'elettorato attivo e quello passivo devono essere posseduti alla data delle elezioni.
 6. In concomitanza con le elezioni della Consulta deve avvenire anche l'elezione dei due rappresentanti degli studenti presso il Consiglio Accademico, i quali saranno di diritto anche nella Consulta.

ART. 15.
(TRATTAMENTO DEI DATI)

1. L'Istituto si impegna al trattamento dei dati degli studenti nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
2. Tutti i dati personali richiesti dall'Istituto agli studenti sono trattati unitamente per finalità connesse all'espletamento delle operazioni di amministrazione e di controllo previste dall'Istituto stesso, svolte di norma con mezzi elettronici ed automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell'Istituto.

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 16.
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Il presente Regolamento è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) del DPR n. 132/03.
2. Il Regolamento degli studenti è emanato dal Presidente con apposito Decreto che ne determinerà l'entrata in vigore per l'anno di riferimento e fino a successive modifiche o integrazioni.

ART.17.
(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia.



